

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Origine preferenziale: nuove regole per gli scambi tra UE e Paesi PEM - pag. 2
- Bonus 1.000 euro per i professionisti in regime forfetario: come calcolare il reddito - pag. 5
- Accesso al superbondus 110%: da rimuovere i paletti per le comproprietà - pag. 7
- Fringe benefit e stock option con vesting period maturato in Italia: quale trattamento fiscale - pag. 9
- Il regime a realizzo controllato quale criterio di valutazione delle partecipazioni - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- TFR e TFS pubblici dipendenti: anticipo con finanziamento agevolato, a quali costi? - pag. 17
- Lavoratori fragili e COVID-19: come gestire il rientro in azienda in sicurezza - pag. 20
- Bonus 1.000 euro per i professionisti: confronto tra regime ordinario e forfetario - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Bonus taxi e NCC: a chi spetta e a quanto ammonta - pag. 24

IMPRESA

- Decreto Semplificazioni: verso la riduzione delle PMI quotate? - pag. 26
- Coronavirus: mascherine obbligatorie e rispetto della distanza di sicurezza fino al 7 ottobre - pag. 28

IN EVIDENZA

Bonus 1.000 euro per i professionisti in regime forfetario: come calcolare il reddito

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Ai fini del bonus di 1.000 euro previsto dal decreto Rilancio, i professionisti in regime forfetario devono determinare il reddito in base al regime di cassa, senza tenere conto del coefficiente di redditività. Tale criterio deve essere adottato per verificare che il reddito relativo al secondo bimestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità, ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020, prescindono quindi dal regime contabile adottato dal professionista, sia esso ordinario o forfetario. Si tratta però di un orientamento non del tutto condivisibile.

I contribuenti in regime forfetario dall'Agenzia delle Entrate con che intendono fruire dell'indennità di 1.000 euro prevista dall'art. 2020 (al paragrafo n. 2.1.1). 84 del decreto Rilancio dovranno determinare il reddito in base al regime di cassa, senza tenere conto del coefficiente di redditività. L'indicazione è stata fornita

dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (al paragrafo n. 2.1.1). Tale criterio deve essere adottato al fine di verificare che il **reddito** relativo al **secondo bimestre** dell'anno 2020 sia **diminuito di almeno il 33%** rispetto al



Lavoratori fragili e COVID-19: come gestire il rientro in azienda in sicurezza

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

L'età, da sola, non può costituire elemento sufficiente per accertare lo stato di fragilità del lavoratore. E' quanto hanno chiarito il Ministero del Lavoro e il Ministero della salute nella circolare n. 13 del 4 settembre 2020 sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. La sussistenza del requisito della fragilità è subordinata alla preesistenza, per i lavoratori di età più elevata, di malattie come quelle cardiovascolari, respiratorie e metaboliche in grado di esporre a una condizione di maggior rischio di contagio. Cosa devono fare aziende e lavoratori?

Da sempre settembre è il mese di aprile 2020 e le linee guida per la rientro generalizzato dei lavoratori riapertura delle attività economiche dalle ferie estive. Quest'anno, il **rientro in azienda** deve fare i conti e produttive della Conferenza delle con il **COVID-19** e con le **misure di contenimento del rischio di contagio** e secondo le principali Regioni e Province autonome. raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute nel protocollo tra Governo, sindacati e imprese In un contesto come quello del rientro al lavoro in periodo pandemico e con specifico riguardo alla **tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**, la ripresa delle attività richiama in causa il ruolo centrale del **medico competente**



Fisco

Dalla Commissione UE

Origine preferenziale: nuove regole per gli scambi tra UE e Paesi PEM

di Sara Armella, di Lucia Mannarino - Avvocati, Armella & Associati

La Commissione europea ha approvato una serie di proposte per promuovere gli scambi commerciali tra l'Unione europea e i vicini Paesi della regione paneuromediterranea (PEM): l'obiettivo è favorire la ripresa economica delle aziende europee a seguito dell'emergenza da Covid-19. Le modifiche semplificano le regole previste dagli accordi bilaterali siglati dall'UE con i venti partner PEM, rendendo più flessibile e immediata la determinazione e l'attestazione dell'origine preferenziale. In particolare, i prodotti provenienti da tali Stati potranno beneficiare più agevolmente delle preferenze tariffarie grazie alla soppressione delle prescrizioni cumulative e alla previsione di norme specifiche per ciascun prodotto e alla fissazione di soglie per il valore aggiunto locale più adeguate alle esigenze di produzione dell'UE.

Al fine di incentivare il commercio tra i Paesi, a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, in quasi tutti i continenti si è assistito al proliferare di accordi di integrazione economica su base bilaterale o regionale, con i quali è stata prevista la reciproca riduzione o addirittura l'eliminazione delle **tariffe doganali** sull'**importazione** dei prodotti originari di tali Paesi.

Attraverso tali accordi, che rappresentano veri e propri **trattati internazionali**, sono state istituite **aree di libero scambio**, tra due o più Stati, ossia forme di cooperazione che, attraverso agevolazioni tariffarie, incentivano gli scambi di beni e servizi.

Anche l'Unione europea, nel corso dell'ultimo ventennio, ha favorito l'adozione di tale strumento di politica commerciale con l'applicazione delle **regole di origine preferenziale**, anche per contrastare le misure protezionistiche adottate da numerosi Stati.

Tra i vari accordi, assumono rilievo quelli conclusi dall'Unione europea con i **Paesi paneuromediterranei (PEM)** poiché, solo nel 2019, gli scambi commerciali con tali Stati hanno raggiunto un valore pari a 677 miliardi di euro, corrispondente a quasi la metà degli scambi preferenziali dell'UE.

Per tale ragione, lo scorso 24 agosto la Commissione Ue ha adottato un pacchetto di proposte volte a rendere più flessibili e più favorevoli per le aziende le pertinenti norme di origine preferenziale contenute in tali accordi.

La nozione di origine preferenziale

L'**origine** è una nozione giuridica che integra il legame geografico ed economico tra un bene e un Paese, o un gruppo di Paesi, nel quale è stato prodotto o fabbricato ed è determinata secondo regole e criteri specifici. Essa attinge pertanto alle caratteristiche intrinseche di un bene, al luogo e al modo in cui è stato prodotto o realizzato, distinguendosi così dalla **provenienza**, che rappresenta soltanto un dato accidentale, rappresentato

dal luogo di partenza del trasporto internazionale.

L'inquadramento generale in materia di origine è contenuto negli articoli 64-66 CDU (Codice doganale dell'Unione europea, regolamento n. 952/2013), nonché negli articoli 37-70 RD (disposizioni integrative, regolamento n. 2446/2015) e negli articoli 60-126 RE (disposizioni attuative, regolamento n. 2447/2015), ma in caso di **misure preferenziali previste da accordi** conclusi dall'Unione europea (come quelli con i Paesi PEM), valgono le norme stabilite dagli accordi stessi (art. 64, par. 2, CDU).

Prevalgono le misure preferenziali previste da accordi

Le agevolazioni previste dagli accordi di libero scambio sono subordinate a **presupposti sostanziali** (ad esempio, prodotti interamente ottenuti o lavorazioni sufficienti nel paese beneficiario), **clausole anti abuso** (principio di territorialità o trasporto diretto), nonché a una **prova documentale dell'origine preferenziale** (Eur 1, dichiarazione su fattura, numero di registrazione nella banca dati Rex, dichiarazione del fornitore).

Le regole di origine preferenziale sono concepite per garantire **agevolazioni** solo per quei beni che soddisfino determinati **standard**, fissati in maniera tale da limitare l'uso di materiali da Stati terzi (rispetto all'accordo) e da mantenere la maggior parte dei processi di lavorazione all'interno dei Paesi che hanno sottoscritto il trattato.

Di norma, negli Accordi è prevista una lista delle lavorazioni e dei processi necessari, affinché materiali non originari possano ottenere lo *status* di beni di origine preferenziale e sono specificati i casi in cui, pur in mancanza di tali condizioni, il prodotto può considerarsi originario (ad esempio se il valore dei materiali non originari non eccede la soglia generale di tolleranza). Gli Accordi disciplinanti l'origine preferenziale individuano, inoltre, le operazioni "minime" che incidono

solo marginalmente sul processo produttivo e che, pertanto, non sono in nessun caso considerate sufficienti ad attribuire l'origine doganale preferenziale.

Un altro requisito da considerare, perché previsto da diversi protocolli sull'origine, è quello della **territorialità**. Tale principio intende assicurare che i processi di lavorazione sui beni che godono del trattamento daziario preferenziale siano effettivamente eseguiti, senza interruzioni, nel Paese o nei Paesi ricompresi da quel determinato accordo.

Le proposte di modifica degli accordi con i Paesi PEM

Il pacchetto di modifiche approvato dalla Commissione europea rappresenta un passo avanti nell'aggiornamento della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (**Convenzione PEM**), in attesa che si concluda la revisione attualmente in corso della stessa.

Nota bene

Oltre all'Unione europea, le parti contraenti di questa convenzione sono gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) ossia Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera; i firmatari della dichiarazione di Barcellona (Algeria, Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia); Isole Fær Øer; i partecipanti al processo PSA (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, nonché il Kosovo; Georgia, Moldova e Ucraina).

Il testo approvato comprende ventuno proposte di decisioni del Consiglio che consentiranno di introdurre negli accordi bilaterali tra l'Unione europea e **venti Paesi PEM** alcune semplificazioni per l'attribuzione e l'attestazione dell'origine preferenziale. Le proposte modificano gli accordi bilaterali dell'UE con i seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Isole Fær Øer, Turchia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina, Georgia, Repubblica di Moldova, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo.

In particolare, i prodotti provenienti da tali Stati potranno beneficiare più agevolmente delle **preferenze tariffarie** grazie alla **soppressione delle prescrizioni cumulative** e alla previsione di norme specifiche per ciascun prodotto e alla fissazione di soglie per il valore aggiunto locale (ossia di una trasformazione che determini un certo incremento di valore del bene) più adeguate alle esigenze di produzione dell'UE.

Un'altra novità di rilievo è il c.d. "**cumulo integrale**", grazie al quale sarà consentito suddividere tra diversi Paesi della zona PEM le attività di lavorazione

richieste per l'acquisizione dell'origine preferenziale del prodotto, per semplificare la gestione della supply chain.

Regole previste per prodotti specifici

Anche le regole previste per prodotti specifici diventeranno più flessibili e semplici da rispettare: in particolare sono introdotte soglie di tolleranza più elevate per le **materie prime** e i **componenti non originari** utilizzati per la fabbricazione di un bene, innalzate sino al 15%.

Inoltre, per i Paesi PEM sarà **revocato** l'attuale **divieto di rimborso dei dazi** versati sull'importazione di **componenti non originari**, utilizzati nella produzione di beni successivamente esportati, sempre nell'ottica di accrescere la competitività degli esportatori UE.

Il concetto di "non manipolazione"

Un'altra agevolazione riguarda l'aspetto logistico degli scambi, dove l'attuale regola del "trasporto diretto" rende assai difficile per le merci in transito in un Paese straniero mantenere la loro origine preferenziale. Tale regola, introdotta a titolo cautelativo per garantire l'identità delle merci durante il loro tragitto dal territorio originario fino al luogo di destinazione, sarà sostituita dal più flessibile concetto di "non manipolazione", con la conseguenza che, anche nel caso di attraversamento di territori diversi, sarà sufficiente dimostrare che i beni non abbiano subito lavorazioni.

Infine, sono previste modalità semplificate per la prova dell'origine, giacché potrà essere accettata la dichiarazione di origine effettuata dall'esportatore e sarà ammesso sia il rilascio che la presentazione elettronica dei documenti attestanti l'origine.

Coordinamento con la Convenzione PEM

Tutte le proposte della Commissione europea dovranno ora essere recepite dal Consiglio, il quale dovrà provvedere a modificare tutti gli accordi siglati con i relativi Paesi PEM (si stima **entro la prima metà del 2021**).

Le nuove regole, che rappresentano il risultato di dieci anni di negoziati, si applicheranno parallelamente alle disposizioni della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), in attesa che si concluda la revisione della stessa attualmente in corso.

La Convenzione PEM contiene un insieme di norme attualmente applicabili in tutta la regione paneuromediterranea. Poiché, tuttavia, essa risale agli anni '90, si è reso necessario introdurre nuove regole in linea con le attuali esigenze del commercio internazionale.

Attendere il completamento del processo di revisione della Convenzione PEM, la cui tempistica era incerta,

avrebbe infatti significato continuare ad applicare tra l'UE e i suoi partner commerciali del Mediterraneo **regole obsolete e meno convenienti** di quelle negoziate dall'UE nei più recenti accordi di libero scambio, ad esempio con la Corea, il Canada o il Giappone.

Sebbene, pertanto, la Convenzione rimanga pienamente in vigore tra tutte le parti contraenti PEM, per le imprese interessate sarà possibile applicare, in via facoltativa, le **nuove regole** in quanto **più favorevoli**.

Fisco

Criterio di cassa puro

Bonus 1.000 euro per i professionisti in regime forfetario: come calcolare il reddito

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Ai fini del bonus di 1.000 euro previsto dal decreto Rilancio, i professionisti in regime forfetario devono determinare il reddito in base al regime di cassa, senza tenere conto del coefficiente di redditività. Tale criterio deve essere adottato per verificare che il reddito relativo al secondo bimestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità, ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020, prescindono quindi dal regime contabile adottato dal professionista, sia esso ordinario o forfetario. Si tratta però di un orientamento non del tutto condivisibile.

I contribuenti in regime forfetario che intendono fruire dell'indennità di 1.000 euro prevista dall'art. 84 del decreto Rilancio dovranno determinare il reddito in base al regime di cassa, senza tenere conto del coefficiente di redditività. L'indicazione è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (al paragrafo n. 2.1.1).

Tale criterio deve essere adottato al fine di verificare che il **reddito** relativo al **secondo bimestre** dell'anno 2020 sia **diminuito di almeno il 33%** rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La norma e l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

Il bonus di 1.000 euro, previsto dal decreto Rilancio, spetta ai **liberi professionisti**, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS. La partita IVA deve essere attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. Inoltre, gli esercenti arti e professioni non devono essere titolari di pensione, né essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

Oltre alla dimostrazione dell'avvenuta diminuzione del reddito di almeno il 33%, rispetto al bimestre marzo/aprile dell'anno precedente, la disposizione prevede espressamente che tale reddito debba essere **determinato in base al principio di cassa** "come **differenza tra i ricavi e i compensi** percepiti e le **spese effettivamente sostenute** nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento".

L'Agenzia delle Entrate, quindi, tenendo conto del dato letterale della disposizione in commento, ha precisato che il risultato di esercizio deve essere determinato **independentemente** dai criteri adottati ai fini fiscali e, nel caso di specie, non applicando il **coefficiente di redditività** che, per gli esercenti arti e professionisti è del 78%.

In particolare, viene precisato che "la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova

indennità **prescindono dal regime contabile** adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario)".

Secondo tale orientamento, in verità **non condivisibile**, i criteri di determinazione del reddito previsti dall'art. 1 della legge n. 190/2014 troverebbero applicazione ai soli fini della determinazione dell'imposta sostitutiva del 5 o del 15 per cento all'uopo prevista.

Leggi anche Bonus 1.000 euro per i professionisti: confronto tra regime ordinario e forfetario

La corretta interpretazione della disposizione

Nel fornire l'interpretazione della disposizione in commento, l'Agenzia delle Entrate non si è posta il problema delle ragioni della scelta del legislatore, che ha inteso determinare il reddito, ai fini dell'attribuzione del bonus di 1.000 euro, secondo un **criterio di "cassa puro"**. L'unica eccezione è rappresentata dagli ammortamenti. L'adozione di tale criterio non vuole significare affatto che il contribuente debba completamente prescindere dai criteri di determinazione del reddito previsti dalle disposizioni fiscali di riferimento. Un **esempio** potrà essere utile per chiarire.

Ai sensi dell'art. 54 TUIR, gli esercenti arti e professioni possono considerare in diminuzione, in sede di determinazione del reddito, i canoni di locazione finanziaria. Tuttavia, la deducibilità è consentita, ai soli fini fiscali, limitatamente alle quote maturate indipendentemente dal *quantum* effettivamente pagato.

Ora, alla luce della novella, il reddito dovrà essere determinato in base ad un criterio di "cassa puro", cioè potrà essere quantificato avendo riguardo ai canoni di locazione finanziaria effettivamente corrisposti.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito dai **contribuenti forfetari**.

In primis il reddito dovrà essere determinato secondo i criteri previsti dall'art. 1 della legge n. 190/2014, quindi applicando il relativo **coefficiente di redditività**; successivamente potranno essere considerate

in diminuzione dal “**reddito forfetario**” le eventuali quote di ammortamento. Ciò in quanto il costo sostenuto nell’esercizio, al fine di acquistare un bene strumentale utilizzato dal professionista, diminuisce l’effettiva capacità reddituale dello stesso.

Pertanto, anche se il reddito deve essere determinato sulla base del forfait, è corretto tenere conto, come previsto letteralmente dalla disposizione, delle quote di ammortamento riferibili all’esercizio.

Pertanto, il punto di partenza deve essere comunque

rappresentato dai criteri fiscali previsti dal citato art. 54 e dalla legge n. 190/2014:

- nel primo caso si fa riferimento ai compensi percepiti e alle spese sostenute, poi rettificata prescindendo dalle limitazioni aventi natura squisitamente fiscale;
- nel secondo caso si deve **applicare preventivamente il coefficiente di redditività** e successivamente diminuire ulteriormente il reddito sulla base delle quote di ammortamento.

Fisco

Interpretazione restrittiva delle Entrate

Accesso al superbonus 110%: da rimuovere i paletti per le comproprietà

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Superbonus del 110% inibito per i lavori sulle parti comuni di edifici bifamiliari di proprietà dello stesso soggetto o anche in comproprietà di due coniugi. È la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E del 2020: per l'Agenzia, l'edificio oggetto degli interventi agevolabili deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica; per questo motivo il superbonus "non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti". Le conseguenze di questa interpretazione restrittiva dell'Agenzia risultano molto pesanti.

Con la circolare n. 24/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha inibito il beneficio del **superbonus del 110%** per i lavori sulle parti comuni delle bifamiliari di proprietà dello stesso soggetto o anche in **comproprietà** di due coniugi.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

È questa una delle posizioni espresse dalle Entrate nel documento di prassi che, al paragrafo 1.1, interpreta in maniera deludente la norma agevolativa del 110%, nello specifico individuando un **impedimento** al superbonus nel fatto che la stessa farebbe riferimento "espressamente ai **condomini** e non alle parti comuni di edifici".

Pertanto, a parere delle Entrate, l'edificio oggetto degli interventi agevolabili deve essere costituito in **condominio** secondo la disciplina civilistica e sarebbe, quindi, per questo motivo che il superbonus "non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti".

Una tesi che non convince

Al riguardo, però, non può sfuggire come questo chiarimento sia in contrasto con le risposte a interpello 22 maggio 2020, n. 137 e 139 e 22 luglio 2019, n. 293, le quali hanno concesso l'agevolazione sugli interventi su **parti comuni non condominiali**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nonostante anche in quell'ambito la relativa norma la limitasse espressamente ai lavori "su parti comuni di edifici condominiali".

La tesi del Fisco, quindi, non convince anche in ragione del fatto che, come già notato anche da alcuni commenti tecnici, non è vero che la norma agevolativa del superbonus fa riferimento "espressamente ai condomini e non alle parti comuni di edifici", in quanto

sono agevolati (non solo per i condomini, ma anche per le persone fisiche) gli "interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati" (art. 119, comma 1, lettere b, del D.L. n. 34/2020). Questi lavori sono agevolati, per la norma, indipendentemente dal fatto che ci sia un condominio. Curioso a questo punto notare, probabilmente al mero fine di sostenere la propria tesi, come l'Agenzia titoli il paragrafo 2.1.2, relativo a questi interventi: "Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio", laddove invece l'articolo 119, comma 1, lettera b), del DL 34/2020 si limiti alle parole "parti comuni degli edifici".

Interpretazione restrittiva con conseguenze importanti

Ovviamente, le conseguenze di tale interpretazione restrittiva sono molto pesanti in quanto, dalla mancata assimilazione al condominio degli edifici con più unità immobiliari di un unico proprietario deriverebbe ai fini del 110% l'impossibilità dei contribuenti di poter beneficiare del superbonus per i lavori sulle **parti comuni di edifici interamente di loro proprietà** e costituiti da **più unità immobiliari** (come, ad esempio, una bifamiliare).

Ma vi è di più.

Infatti, una simile interpretazione rileverebbe anche per i casi in cui due o più contribuenti fossero proprietari, per quote indivise, di un intero stabile sempre costituito da più unità immobiliari, in quanto anche in questi casi si è in presenza di una comunione e non si ricade in un condominio cosicché, secondo la visione delle Entrate, non spetterebbe il 110 per cento.

Ad esempio

Immaginiamo, allora, che tre fratelli abbiano ereditato una casa composta da tre appartamenti. Tra di loro si

sarà instaurata una **comunione**, non un **condominio**, in quanto il diritto di proprietà riguarda per l'intero edificio tutti i fratelli in comune tra di loro.

Qualora, tuttavia, essi dovessero eseguire una divisione, attribuendo a ciascuno di loro uno degli appartamenti, in questo caso si configurerebbe un condominio, in quanto ciascun appartamento andrebbe, esclusivamente, ad ogni singolo fratello, mentre ai tre fratelli continuerebbe a spettare la proprietà delle parti comuni, così? come previsto dall'art. 1117 c.c.

Sulle **parti comuni** dell'edificio condominiale si instaurerebbe, invece, una comunione in senso proprio, configurata nella sua peculiare natura di comunione forzosa (cd. "comunione condominiale").

Condominio e comunione

Sul piano giuridico, allora, non vi è dubbio che si abbia "condominio" quando, in un edificio con più unità immobiliari, più soggetti diversi sono ciascuno proprietario di una parte delle suddette unità ma, diversamente da ciò che affermano le Entrate, in ragione del fatto che queste norme dovrebbero puntare ad ampliare l'accesso alle agevolazioni al massimo numero possibile di beneficiari, si ha ragione di ritenere che il legislatore intendesse ricomprendere nel superbonus anche i lavori sulle parti comuni di un edificio composto da "**più unità immobiliari funzionalmente autonome**" di un **unico proprietario** (pertanto, anche senza "condominio"), tanto quanto già affermato

con le citate risposte a interpello che hanno concesso l'agevolazione sugli interventi su parti comuni non condominiali anche per la detrazione sugli interventi congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (art. 14, comma 2-*quater*.1, D.L. n. 63/2013) e ciò anche se, è bene evidenziarlo, la relativa norma l'avesse limitata solo ai lavori "su parti comuni di edifici condominiali".

Orientamento da rivedere

Pertanto, una eventuale **revisione estensiva** dell'orientamento della circolare n. 24/E/2020 risulterebbe senz'altro opportuna anche perché l'attuale interpretazione restrittiva del Fisco sarebbe facilmente aggirabile da coloro che volessero comunque beneficiare del superbonus del 110% (eredi, coniugi, etc.), pur dovendo soggiacere a un imprevisto onere finanziario: quello di dover stipulare **atti di compravendita immobiliari** per regolare i rapporti proprietari nella prospettiva di far giuridicamente risultare un condominio "minimo" prima di dare avvio ai lavori del superbonus 110%.

Questo formidabile provvedimento, concepito in un momento particolarmente difficile del Paese per alimentare la domanda privata e gli investimenti nella filiera dell'edilizia virtuosa, forse avrebbe bisogno di una prassi delle Entrate più sensibile nel saper cogliere lo spirito del tempo e la natura di "helicopter money" di queste agevolazioni.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Versamento ritenute d'acconto: istituito il nuovo codice tributo

È stato istituito il codice tributo "4050" denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi - art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 per consentire ai soggetti interessati il versamento delle ritenute tramite modello F24. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50 del 2020. Il Decreto Agosto ha previsto l'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e ha stabilito che i versamenti possono essere effettuati per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50 del 7 settembre 2020 ha istituito il **codice tributo** per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle **ritenute d'acconto** non operate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del DL 8 aprile 2020, n. 23.

L'articolo 19, comma 1, del DL n. 23 del 2020, decreto Liquidità prevede che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle **ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della opzione, secondo la norma, devono rilasciare un'apposita **dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e devono provvedere a versare l'ammontare delle **ritenute d'acconto** non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Successivamente, l'articolo 126, comma 2, del Decreto Rilancio ha **prorogato i termini di ripresa dei versamenti** delle suddette ritenute, prevedendo che gli stessi possano essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di

pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Da ultimo, il Decreto Agosto ha previsto l'**ulteriore rateizzazione** dei versamenti sospesi e ha stabilito che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al **50 per cento** delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

Pertanto, per consentire ai soggetti interessati il **versamento delle ritenute** tramite modello F24, è stato istituito il codice tributo: "4050" denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi - art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 07/09/2020, n. 50

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Fringe benefit e stock option con vesting period maturato in Italia: quale trattamento fiscale

In tema di stock option, la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che i compensi in natura derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta nello Stato, non rilevando l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato. Il collegamento con il territorio italiano si considera sussistente se nel vesting period, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel nostro Paese. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 316 del 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a

interpello n. 316 del 7 settembre 2020 in tema di trattamento fiscale applicabile al **fringe benefit** connesso all'esercizio di **stock options**, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera.

L'articolo 49 del TUIR definisce redditi di **lavoro dipendente** quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri; per la relativa determinazione il successivo articolo 51 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Rientrano pertanto in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, stimati in base al loro "**valore normale**", così come determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che si considerano **prodotti in Italia** i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La disciplina nazionale deve essere coordinata con le **disposizioni internazionali** contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli **Stati esteri**. Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, la **Convenzione** contro le **doppie imposizioni** tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 ("**Convenzione**" o "Trattato") all'articolo 15 della Convenzione, coerentemente con la corrispondente previsione del Modello OCSE, nel definire le regole applicabili al lavoro subordinato, prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Al riguardo, il Commentario all'articolo 15 del **Modello OCSE** (versione 2017) afferma che l'espressione i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe include anche i redditi in natura, tra cui colloca,

tra l'altro, le **stock option** e chiarisce che la **potestà impositiva** dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato.

Inoltre, secondo il Commentario, stabilire se, e in che misura, una **stock option** sia ricollegabile ad attività di lavoro dipendente svolta in un dato Stato implica una valutazione che deve essere effettuata in ciascun caso esaminando tutti gli elementi rilevanti, comprese le condizioni contrattuali del piano, correlati alla suddetta attività lavorativa.

Tra l'altro il collegamento con il territorio italiano si considera sussistente se nel **vesting period**, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel nostro Paese. Qualora sussista tale collegamento, il relativo reddito rileverà fiscalmente in Italia e quindi il contribuente dovrà assoggettare a tassazione nel nostro Paese l'intero **fringe benefit**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/09/2020, n. 316](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Il regime a realizzo controllato quale criterio di valutazione delle partecipazioni

Nell'ambito delle operazioni di scambio di partecipazioni, il regime a realizzo controllato non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello nn. 314 e 315 del 7 settembre 2020 con cui ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della novella introdotta dal Decreto Crescita, DL n. 34 del 2019.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 314 e 315 del 7 settembre 2020 in tema di **scambio di partecipazioni** mediante conferimento.

Il **Decreto Crescita**, DL n. 34 del 2019, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni.

In particolare, così si interviene sulla disciplina fiscale dello **scambio di partecipazioni**, ossia lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono "scambiate".

Sul punto è stato precisato che la disposizione in commento **non** delinea un regime di **neutralità fiscale** delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "**regime a realizzo controllato**").

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. '**valore normale**' di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale - presso ciascun soggetto conferente - della partecipazione conferita (neutralità indotta).

Ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

La fruizione del regime fiscale di cui all'articolo 177, comma 2 del TUIR è peraltro subordinata al ricorrere di due circostanze:

-i **soggetti scambiati**/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

-mediante tali **conferimenti**, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

La disposizione richiamata, infine, non prevedendo nulla riguardo alla **consistenza delle partecipazioni** dei soci della società conferita, porta a ritenere che il

requisito del controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile possa essere validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita.

Tale acquisizione deve avvenire, però, *actu*, cioè attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata, ai sensi della norma richiamata.

Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall'articolo 11-bis del **Decreto Crescita**, con l'inserimento del comma 2-bis per cui quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell'art.177 citato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

-le **partecipazioni** conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni,

-le partecipazioni sono **conferite in società**, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Perciò il comma 2-bis estende il regime del c.d. "**realizzo controllato**" ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla norma.

Per effetto della novella il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del **controllo** sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.

Il comma 2-bis, amplia in altri termini l'ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell'applicazione del regime a realizzo controllato, non è più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla **società conferitaria**.

La collocazione del comma 2-bis all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177 del TUIR nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis

alle “**partecipazioni conferite**” lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni».

Per cui la norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la **riallocazione** delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

Al riguardo il riferimento al “**conferente**” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Nel regime delineato dall’articolo 177 del TUIR coesistono pertanto due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l’obiettivo finale è il conseguimento del controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all’oggetto del conferimento e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Quest’ultimo sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/09/2020, n. 314

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/09/2020, n. 315

Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate

Quando è ammissibile la deducibilità dell’indennità di

portafoglio

In tema di indennità di portafoglio, laddove con il negozio di cessione non è trasferita la clientela del promotore finanziario “uscente”, ma solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della clientela stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene, ai sensi del comma 1 dell’articolo 108 del TUIR, il contribuente può dedurre il costo sostenuto per l’indennità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 317 del 7 settembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 317 del 7 settembre 2020 in tema di indennità di portafoglio.

L’articolo 108, comma 1, del TUIR, prevede che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

In tal modo è affermato il principio secondo cui la deducibilità dipende dall’imputazione al conto economico nell’esercizio di competenza dei costi in questione. Nel caso in cui le somme versate a titolo di “indennità di portafoglio” costituiscono il prezzo per l’acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente capo ad un promotore finanziario che, secondo il Regolamento Indennità di Portafoglio, si trovi in una delle condizioni di seguito indicate:

- in caso di **cessazione** del rapporto di agenzia;
- in costanza di rapporto di agenzia, in caso di assegnazione in tutto o parte del portafoglio Clienti ad uno o più private Banker Subentranti;
- in caso di decesso del private banker o nel caso di cessazione del rapporto dovuta a invalidità permanente e totale del Private banker stesso.

Laddove con il negozio di cessione non è trasferita la clientela del promotore finanziario “uscente”, ma solo una sorta di “**diritto allo sfruttamento**” della clientela stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene, ai sensi del comma 1 dell’articolo 108 del TUIR, il contribuente può **dedurre il costo** sostenuto per l’indennità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/09/2020, n. 317

Fisco

Dall’Agenzia delle Entrate

Credito per negozi e

botteghe anche in caso di contratto di leasing operativo

Nell'ambito del credito d'imposta per botteghe e negozi, a prescindere dalla qualificazione del contratto, laddove la struttura contrattuale presenti la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico", il contribuente può fruire del credito d'imposta in questione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 318 del 7 settembre 2020. Il legislatore infatti ha assimilato alla locazione, anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico".

Con la risposta a interpello n. 318 del 7 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di concessione del credito d'imposta **locazione botteghe** e negozi.

Il **Decreto Cura Italia** prevede all'articolo 65, un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti **attività di impresa**, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- essere titolare di **un'attività economica**, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;

- essere intestatario di un **contratto di locazione** di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

Sul punto sono stati forniti chiarimenti con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e le circolari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020, in tema di **credito per negozi** e botteghe.

Con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione al credito avente la medesima finalità disciplinato con **Decreto rilancio**. In tale documento di prassi è stato precisato che i **canoni** devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla L. n. 392 del 1978, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti. Nel medesimo documento di prassi, inoltre, è stato precisato che il legislatore ha assimilato alla **locazione**, anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché questo tipo

di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico".

Considerata la **sostanziale identità** delle due agevolazioni, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato come i chiarimenti forniti in relazione al credito d'imposta di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio, in quanto compatibili, siano riportabili anche in relazione al credito per negozi e botteghe.

Quindi, a prescindere dalla **qualificazione del contratto** in essere con il Comune, qualora la struttura contrattuale presenti la medesima funzione economica del contratto locazione "tipico", il contribuente può fruire del credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi a marzo 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 07/09/2020, n. 318](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Competenza territoriale: la variazione di domicilio in dichiarazione vale solo per il futuro

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18391/2020, in tema di competenza territoriale per l'emissione degli atti impositivi, ha chiarito che l'indicazione del contribuente, nella dichiarazione dei redditi, di un determinato domicilio fiscale, legittima l'accertamento emesso dalla relativa diramazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, egli non può lamentare il vizio di incompetenza territoriale dell'ufficio determinato in relazione al domicilio fiscale dichiarato. La variazione va infatti esercitata nel rispetto della buona fede reciproca.

L'Ufficio contestava ad una società un maggiore reddito d'impresa ai fini **IRES, IVA ed IRAP**, rispetto a quello dichiarato nel modello Unico dell'anno successivo, e ciò, in base all'applicazione di **studi di settore**. La contribuente proponeva ricorso eccependo l'incompetenza dell'Ufficio che aveva emesso l'atto impositivo, che veniva accolto dalla CTP, dichiarandone l'incompetenza territoriale. Avverso tale decisione l'Ufficio presentava appello che confermava la decisione di primo grado. La parte pubblica proponeva ricorso per Cassazione sostenendo in sintesi, che il giudice d'appello avesse ritenuto erroneamente competente territorialmente, all'accertamento, l'Ufficio di

Roma anziché l'Ufficio di Milano, pur essendo pacifico che al momento della presentazione della dichiarazione la società contribuente avesse il proprio domicilio fiscale a Milano. Di conseguenza la **competenza all'esecuzione dei controlli** era dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trovava il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, alla data in cui essa è stata, o avrebbe dovuto essere presentata.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18391/2020, ha accolto il ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La Suprema Corte innanzitutto ricorda che l'art. 31 secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce testualmente che la competenza territoriale all'emissione degli atti impositivi appartenga all'agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il **domicilio fiscale del contribuente** alla data di presentazione della **dichiarazione dei redditi**. La ratio della norma è di attribuire la competenza all'Ufficio che dispone materialmente delle dichiarazioni fiscali sulle quali effettuare gli accertamenti. La Corte richiama alcuni precedenti (15258/2015, 24292/2018) secondo i quali la variazione di domicilio regolarmente notificata, radica la competenza territoriale a decorrere dalla dichiarazione contenente tal variazione e non anche retroattivamente. Tale variazione da parte del contribuente ai sensi dell'art. 58 comma 4 del D.P.R. n. 600/173 va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario.

I giudici d'appello non hanno fatto corretta applicazione di questi principi, poiché per radicare la competenza territoriale all'emissione degli atti impositivi da parte dell'ufficio avrebbero dovuto riferirsi al domicilio fiscale dichiarato dal contribuente al tempo della dichiarazione mentre la **variazione di domicilio** poteva rilevare solo a decorrere dalla dichiarazione fiscale contenente la comunicazione della variazione di domicilio, senza alcuna efficacia retroattiva. Nella specie era pacifico che alla **data di presentazione della dichiarazione**, la società avesse domicilio fiscale in Milano e la variazione di domicilio fosse intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Riclassamento catastale:

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata

onere della prova rigido in capo all'Ufficio

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18615, depositata il 7 settembre 2020, ha ribadito che se l'Ufficio intende riclassificare catastalmente un immobile, il relativo atto impositivo deve contenere una specifica e dettagliata motivazione. In particolare dovrà prima essere dimostrata l'esistenza dei presupposti di fatto che legittimano la riclassificazione dei beni siti in una determinata microzona, poi dovrà essere indicata e provata la sussistenza delle condizioni che giustifichino la riclassificazione della singola unità immobiliare oggetto dell'accertamento.

Una Srl riceveva la notifica di un **avviso di accertamento** mediante il quale l'Agenzia del Territorio rettificava il classamento di una unità immobiliare, attribuendogli una nuova rendita. L'atto veniva impugnato e la CTP lo annullava. A seguito dell'appello dell'Ufficio, la decisione veniva però ribaltata: la CTR infatti riteneva corretto l'operato dell'Ufficio ed adeguata la relativa motivazione su cui si basava il **nuovo classamento**. La contribuente presentava ricorso avverso tale decisione, lamentando la violazione dell'art. 1 L. 311/2004, evidenziando che la destinazione d'uso era sempre rimasta la stessa negli anni e l'Ufficio non aveva specificato le caratteristiche specifiche del bene in questione che rendevano fondata la nuova rendita.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1865, depositata il 7 settembre 2020, ha accolto il ricorso della società e decidendo nel merito ha annullato l'atto impositivo, compensando interamente le spese di lite. Il nostro Ordinamento prevede **tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano**: conseguentemente, l'Ufficio deve specificare in modo chiaro nell'atto impositivo le proprie ragioni, con motivazione rigorosa ed immutabile nel corso del giudizio, al fine di poter correttamente inquadrare la norma in base al quale il rilassamento è avvenuto e poter verificare l'esistenza dei relativi presupposti. Nella specie si trattava di una revisione che (art. 1, co. 335 L. 311/2004) non si basa sulla mera evoluzione del mercato immobiliare, ma sull'accertamento di una **modifica del valore degli immobili** presenti in una determinata microzona, attraverso specifiche procedure previste dalla legge (successivo comma 339 della norma appena citata) e che l'Ufficio deve seguire.

In particolare, l'Amministrazione dovrà inizialmente accertare e dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto che legittimano la **riclassificazione dei beni** siti in una determinata microzona. In sintesi, è necessario

che la revisione del classamento è possibile solo per le microzone nelle quali la crescita dei valori di mercato sono tati significativamente superiori alla crescita di valore economico e allo scostamento di esso dal valore catastale che si sono verificati, in media, nella generalità delle microzone in cui è suddiviso il territorio comunale. Peraltro occorre che vengano specificati dettagliatamente gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato alla **riqualificazione dell'area**. Successivamente l'Ufficio ha l'onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare, illustrando le ragioni che nel concreto hanno giustificato il mutamento di classe, senza peraltro utilizzare formule ed espressioni di stile, caratterizzate da assenza di specificità e determinatezza. Il tutto perché il contribuente deve essere in grado di conoscere gli elementi a base della pretesa per poterli, se del caso, contestare.

In conclusione, devono essere nell'atto impositivo identificati e specificati i **4 parametri richiesti dalla norma**: valore medio di mercato della microzona, valore catastale medio della microzona, valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone, valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone. Nella specie l'avviso di accertamento non conteneva in alcun modo le indicazioni ed informazioni suindicate: da qui il radicale difetto di motivazione dell'atto impositivo, da annullarsi senza rinvio

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Cessione immobile: il valore non può essere rettificato solo sull'importo dell'ipoteca

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18385 depositata il 4/9/2020, ha chiarito che in sede di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della presunta veridicità dei dati forniti dal contribuente, nel caso di specie il prezzo di un immobile, devono essere forniti elementi concreti ed idonei a supportare la pretesa fiscale. Fra questi non rientrano l'indicazione di una mera consuetudine contra legem e l'iscrizione di un'ipoteca su un immobile per un valore superiore a quello dichiarato in sede di compravendita.

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale, notificava ad una contribuente degli avvisi di accertamento per recuperare a tassazione la **maggiore**

IRPEF calcolata sul presunto maggior reddito. Quest'ultimo, secondo l'Ufficio, derivava dall'acquisto di un immobile effettuato qualche tempo prima, il cui prezzo dichiarato in atti sarebbe stato nettamente inferiore a quello pagato. In particolare, tale conclusione era fondata su una diffusa consuetudine dell'epoca dei fatti e, sull'iscrizione dell'ipoteca da parte dell'istituto di credito bancario per un valore superiore a quello dichiarato. I provvedimenti venivano impugnati innanzi alle Commissioni tributarie competenti che, sia in primo sia in secondo grado, accoglievano le doglianze della contribuente. Nello specifico, i giudici della CTR ritenevano da un lato chiaro l'elenco di tutte le transazioni individuate dalla contribuente per il **pagamento dell'immobile** e, dall'altro assente la prova contraria dell'amministrazione, anche in via presuntiva, del maggior prezzo pagato. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18385/2020, ha rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno, infatti, ritenuto inammissibile l'impugnazione in quanto fondata esclusivamente su due elementi:

- 1) la consuetudine, peraltro non provata, vigente all'epoca dei fatti secondo la quale buona parte degli acquirenti di immobili dichiarava nell'atto pubblico un **prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivamente corrisposto**, al fine di conseguire un notevole risparmio fiscale;
- 2) l'**iscrizione di ipoteca da parte dell'istituto di credito, per un importo maggiore** rispetto a quello di acquisto indicato nell'atto di compravendita. I predetti, peraltro già ritenuti irrilevanti dalla CTR per fondare la pretesa fiscale, sono stati considerati anche dalla Corte di Cassazione del tutto inconsistenti rispetto alle puntuali argomentazioni riportate dalla contribuente. Quest'ultima, infatti, indicava e documentava le modalità di pagamento dell'immobile, contestando la fondatezza delle risultanze astratte dell'Ufficio, che non chiariva neanche le ragioni per le quali la documentazione prodotta non dovesse ritenersi attendibile e veritiera. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Il parere del Garante privacy

Adesione al servizio e-fatture:

verso lo slittamento al 1° marzo 2021

Slitta ancora il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. La nuova data ultima di adesione passa dal 30 settembre 2020 al 1° marzo 2021. E' la conseguenza, come si legge in un provvedimento del Garante della Privacy, della bocciatura, avvenuta il 9 luglio 2020, da parte dello stesso, di una bozza di provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

La nuova data ultima per aderire al **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** sul sito dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe slittare al **1° marzo 2021**. E' quanto si desume da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 agosto 2020.

Si tratta della logica conseguenza derivante dalla bocciatura, da parte dello stesso Garante, di una **bozza di provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate attuativo dell'art. 14 del D.L. n. 124 del 2019, avvenuta il 9 luglio 2020.

Si ricorda che tale norma ha previsto che i **file delle fatture elettroniche** acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- a) dalla **Guardia di finanza** nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- b) dall'**Agenzia delle Entrate** e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Inoltre, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Per rendere operativa tale disposizione, l'Agenzia delle entrate con le note del 30 ottobre e 12 dicembre 2019, 28 febbraio e 4 maggio 2020, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 D.L. n. 124/2019 e considerata la necessità di definire le **misure di garanzia** a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ha comunicato al Garante la necessità di disporre la proroga, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, del periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare

l'adesione al richiamato servizio di consultazione, da ultimo, fino al 30 settembre 2020, stante la necessità di avviare gli interventi tecnici per garantire il rispetto della disposizione normativa sopra richiamata.

A seguito della bocciatura del suddetto schema di provvedimento, l'Agenzia delle Entrate, con note del 28 luglio e del 4 agosto 2020, ha rappresentato di voler trasmettere **una nuova bozza di provvedimento attuativo** dell'art. 14 sostituendo quello bocciato dal Garante on parere del 9 luglio 2020 manifestando altresì l'esigenza di prorogare, dapprima al 1° marzo 2021 e, quindi, sino alla data di definizione del richiamato provvedimento direttoriale, il predetto termine per l'adesione al servizio di consultazione.

Sulla base di tutto ciò, il Garante, nel provvedimento in discussione, ha dato il via libera ad una nuova proroga per l'adesione al servizio di consultazione non ulteriore rispetto alla data del 1° marzo 2021.

Riferimenti normativi

Garante per la tutela dei dati personali, provvedimento 7/8/2020

Lavoro e Previdenza

Accordo quadro in Gazzetta Ufficiale

TFR e TFS pubblici dipendenti: anticipo con finanziamento agevolato, a quali costi?

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Tutto pronto, o quasi, per l'anticipo del trattamento di fine rapporto o di fine servizio mediante la richiesta di un finanziamento bancario a tasso agevolato per i dipendenti pubblici in pensione anche con i requisiti per Quota 100. E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'accordo quadro che definisce i termini e le modalità di presentazione della domanda di anticipo e di adesione della banca, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni finanziarie, lo schema della proposta di contratto nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi. Quali passaggi e quali costi prevede la procedura di anticipo della liquidazione del TFR/TFS?

Entra nella fase operativa la possibilità per i **dipendenti pubblici** di accedere, una volta in pensione, all'**anticipo del trattamento di fine rapporto** (o indennità di fine servizio comunque denominata) richiedendo un **finanziamento** al sistema bancario a **tasso agevolato** fino ad un **massimo di 45 mila euro** (o in alternativa, all'importo effettivamente spettante nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia inferiore a quella somma).

Dopo l'entrata in vigore, lo scorso 30 giugno, del **DPCM** che attuava le disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre scorso il **decreto** della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dello scorso 19 agosto che reca l'**accordo quadro** per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio, siglato da Ministero Lavoro, Ministero Lavoro, Ministero Pubblica Amministrazione e Associazione bancaria italiana.

L'accordo consta di 12 articoli ed è corredato da 5 allegati:

- il modello della domanda di anticipo TFS/TFR,
- lo schema della proposta contrattuale,
- i modelli di adesione e di concessione da parte delle banche e degli intermediari finanziari
- il facsimile dell'autocertificazione dello **stato di famiglia** del richiedente l'Anticipo TFS/TFR.

Tale accordo ha **validità per 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chi può aderire all'accordo quadro

L'accordo quadro definisce

- i termini e le **modalità di adesione della banca**,
- le modalità di **adeguamento del contratto** di anticipo di TFS/TFR in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita,

- il **tasso di interesse** e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR,

- lo schema della **proposta di contratto** di anticipo TFS/TFR,

- le **modalità di presentazione della domanda** di anticipo TFS/TFR,

- le modalità di **comunicazione tra la banca e l'ente erogatore**, nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.

All'accordo quadro potranno aderire i **singoli istituti di credito** dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica, che sul portale lavoropubblico.gov.it pubblica l'**elenco delle banche aderenti**, e per conoscenza all'ABI, impegnandosi a rendere operativo l'Accordo quadro entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione.

Le banche aderenti possono in ogni modo offrire **condizioni migliorative al richiedente** rispetto a quelle previste dall'accordo. Di converso è anche possibile **recedere dalla convenzione** seguendo lo stesso iter. In ogni modo l'eventuale recesso di una banca non produce effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR già perfezionate, nonché sulle domande presentate dal richiedente prima di tale data.

Come funziona il finanziamento

In una "lettura combinata" del DPCM entrato in vigore a fine giugno e dei contenuti dell'accordo quadro è ora possibile meglio descrivere il meccanismo di funzionamento del prestito.

Certificazione del diritto al TFS/TFR

Va ricordato come il **primo step** è quello di **richiedere in via telematica** all'Ente responsabile dell'erogazione comunque denominato (nella prevalenza dei casi l'INPS) la **certificazione del diritto al trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto** e del relativo ammontare complessivo. La richiesta può

essere presentata direttamente dal soggetto interessato, munito di Pin, oppure attraverso il patronato o un intermediario, a cui conferisce delega. **Entro 90 giorni**, l'Istituto previdenziale risponde certificando il diritto al TFS/TFR, l'ammontare complessivo della prestazione spettante e le date in cui il trattamento sarà liquidato considerando anche gli eventuali adeguamenti alla speranza di vita (se il diritto a pensione matura dopo il 31.12.2022).

Richiesta del finanziamento alla banca

Il passaggio successivo è quello, sulla base della certificazione, di **richiedere il finanziamento ad uno degli istituti di credito aderenti** all'accordo quadro allegando la certificazione dell'Ente erogatore del TFS/TFR, la proposta di contratto debitamente sottoscritta e la dichiarazione sullo stato di famiglia.

La banca, acquisita la documentazione e operate le necessarie verifiche comunica, all'Ente erogatore e al richiedente, la presentazione della domanda di anticipo da parte del richiedente e l'**accettazione della proposta di contratto** (che perfeziona l'operazione di finanziamento) condizionata alla comunicazione della presa d'atto dell'avvenuta dell'Ente erogatore che risponde entro il termine perentorio di 30 giorni rendendo e indisponibile l'importo dell'anticipo per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR.

N.B. Va ricordato che il finanziamento è **garantito dalla cessione**, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, pro solvendo, **dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato** ed è altresì assistito automaticamente dal privilegio per le retribuzioni e i contributi dovuti ai lavoratori dipendenti. E' anche previsto uno **specifico Fondo di garanzia**.

La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'**accredito dell'importo** erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella

domanda di anticipo. Se invece entro 30 giorni dalla comunicazione della banca l'Ente erogatore non risponde, il contratto di anticipo TFS/TFR è automaticamente risolto.

Costi del finanziamento

Andando agli oneri del finanziamento il **tasso d'interesse** (Tasso annuo nominale - TAN) è **determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR** ed è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.

Casi particolari

Nella ipotesi in cui l'Ente erogatore sulla base delle proprie verifiche comunichi alla banca un **diverso importo cedibile** o l'**impossibilità di perfezionare l'operazione di anticipo**, la proposta di contratto di anticipo decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell'Ente erogatore. Ai fini del **rimborso del finanziamento** e dei relativi interessi, l'ente erogatore trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso.

Può in ogni modo prevedersi anche l'**estinzione anticipata del finanziamento** corrispondendo un **indennizzo** nella misura massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è **inferiore a 10.000 euro**. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l'indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata.

Iter dell'anticipo TFS/TFR in sintesi

1) Richiesta all'Ente erogatore del diritto al trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto e del relativo ammontare complessivo
· L'Ente erogatore risponde entro 90 gg
2) Richiesta finanziamento ad uno degli istituti di credito aderenti all'accordo quadro allegando
- la certificazione dell'Ente erogatore del TFS/TFR,
- la proposta di contratto debitamente sottoscritta
- la dichiarazione sullo stato di famiglia
3) Istruttoria da parte istituto credito e comunicazione all'Ente erogatore
· L'Ente erogatore risponde entro 30 gg
4) La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo.

Caratteristiche del finanziamento

Tasso annuo nominale determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR ed è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40

Finanziamento garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, provolvendo, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato ed è altresì assistito automaticamente dal privilegio per le retribuzioni e i contributi dovuti ai lavoratori dipendenti

Esenzione dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Per le finalità relative agli **adempimenti antiriciclaggio** l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Possibilità di **estinzione anticipata** del finanziamento corrispondendo un indennizzo nella misura massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro

Lavoro e Previdenza

Requisiti e procedure

Lavoratori fragili e COVID-19: come gestire il rientro in azienda in sicurezza

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

L'età, da sola, non può costituire elemento sufficiente per accertare lo stato di fragilità del lavoratore. E' quanto hanno chiarito il Ministero del Lavoro e il Ministero della salute nella circolare n. 13 del 4 settembre 2020 sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. La sussistenza del requisito della fragilità è subordinata alla preesistenza, per i lavoratori di età più elevata, di malattie come quelle cardiovascolari, respiratorie e metaboliche in grado di esporre a una condizione di maggior rischio di contagio. Cosa devono fare aziende e lavoratori?

Da sempre settembre è il mese di rientro generalizzato dei lavoratori dalle ferie estive. Quest'anno, il **ritorno in azienda** deve fare i conti con il **COVID-19** e con le **misure di contenimento del rischio di contagio** e secondo le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute nel protocollo tra Governo, sindacati e imprese firmato il 14 marzo e integrato il 24 aprile 2020 e le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

In un contesto come quello del rientro al lavoro in periodo pandemico e con specifico riguardo alla **tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**, la ripresa delle attività richiama in causa il ruolo centrale del **medico competente** come "consulente globale" del datore di lavoro (circolare Ministero della salute 29 aprile 2020), coinvolto in prima persona nell'identificazione dei lavoratori con particolari situazioni di fragilità.

Ed è proprio su questo importante aspetto che si sofferma la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della salute sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro n. 13 del 4 settembre 2020.

Una circolare, è bene notare, che nonostante giunga tardivamente (l'art. 83 del decreto Rilancio che ha introdotto la sorveglianza sanitaria eccezionale ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto) fornisce importanti chiarimenti sul **concetto di fragilità** e per l'identificazione dei **lavoratori più esposti al contagio COVID-19**.

Leggi anche Lavoratori "fragili" esposti al contagio da COVID. Come vanno tutelati dalle aziende?

Sorveglianza sanitaria eccezionale

L'art. 83 del decreto Rilancio (come convertito con modificazioni in legge n. 77/2020) prevedeva che i datori di lavoro dovessero assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età o della **condizione di**

rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Il successivo decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 non ha però prorogato tale disposizione i cui effetti sono cessati dallo scorso 1° agosto.

Di conseguenza, avvertono il Ministero del Lavoro e il Ministero della salute nella circolare n. 13 del 4 settembre 2020, ad oggi la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere **attivata solo per le richieste di visita medica pervenute entro il 31 luglio 2020**.

Al riguardo si fa presente che l'INAIL, con comunicato stampa del 7 settembre, ha reso noto che a seguito dell'emanazione della circolare n. 13 del 4 settembre 2020 e in ragione dei mutamenti del quadro normativo, dal 1° agosto 2020 non è più operativo il servizio online per la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale.

Restano comunque valide le misure generali contenute nel **TU della sicurezza sul lavoro** (art. 41 del Dlgs n. 81/2008 e art. 25 con riferimento al ruolo del medico competente) e l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori sugli **accertamenti sanitari**. Il tutto nell'ambito delle richiamate raccomandazioni di cui al protocollo del 24 aprile 2020.

Ma quali lavoratori possono essere considerati fragili e cosa devono fare le aziende?

Nozione di fragilità

L'attesa circolare n. 13 del 2020 sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro definisce chi può essere considerato **"lavoratore fragile"** ai fini della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2. I Ministeri rilevano che i **dati epidemiologici più recenti** mostrano una maggiore fragilità nelle **fasce di età più elevate** della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative come

malattie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche che, in caso di comorbidità con il COVID-19, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.

Sulla scorta di tali evidenze scientifiche, i Ministeri fanno presente che il concetto di fragilità va individuato in quelle **condizioni dello stato di salute del lavoratore** rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione un esito della malattia più grave o infausto.

Per questo motivo, i Ministeri chiariscono, il parametro dell'età, da solo, **non può costituire elemento sufficiente** per definire uno stato di fragilità e non esiste alcun automatismo fra età, condizione di salute ed eventuale situazione di fragilità del lavoratore.

In conclusione, il requisito della fragilità va ritrovato nelle fasce di età più elevate della popolazione congiuntamente alla presenza di comorbidità in grado di determinare una condizione di maggior rischio.

Richiesta di visita medica

I lavoratori, in presenza di patologie con "scarso compenso clinico" come **malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche**, possono chiedere al datore di lavoro che vengano attivate adeguate misure di sorveglianza sanitaria e in particolare di effettuare una visita medica, corredando la richiesta con la **documentazione medica** (nel rispetto della privacy del lavoratore stesso) relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.

Tale possibilità è prevista anche se il datore di lavoro non è tenuto, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente (come le scuole). In tal caso, fermo restando la possibilità di nominare comunque un medico competente, i lavoratori possono chiedere al datore di lavoro di essere visitati da **medici del lavoro** di enti pubblici e istituti come l'INAIL, le ASL e i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Documentazione da fornire al medico competente

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al medico competente

- la **descrizione dettagliata della mansione** svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività

- le informazioni relative all'**integrazione del DVR** con riferimento alle misure di prevenzione e protezione COVID-19.

Il medico, sulla base della documentazione in possesso e all'esito della visita, esprime il giudizio di idoneità fornendo **indicazioni al datore di lavoro** su possibili soluzioni di maggior cautela per il lavoratore.

E' importante notare che il medico dovrà esprimersi a favore dell'**inidoneità** solo in mancanza di soluzioni alternative.

La visita medica è ripetibile periodicamente.

Misure di sicurezza

I Ministeri da ultimo ritengono opportuno **ripristinare le visite mediche** previste dal T.U sulla sicurezza sul lavoro a condizione che il medico possa operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute.

Il lavoratore è tenuto ad **indossare idonee protezioni** (mascherina) e le visite mediche dovranno essere organizzate in modo da evitare l'aggregazione (laddove possibile, è consigliabile che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani).

Inoltre dovrà essere impartita ai lavoratori un'**adeguata informativa** affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Sono **differibili la visita medica periodica** (art. 41, c. lett. b) e la **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).

Lavoro e Previdenza

Fondazione studi

Bonus 1.000 euro per i professionisti: confronto tra regime ordinario e forfetario

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene, con l'approfondimento del 7 settembre 2020, in merito al bonus 1.000 euro per i professionisti. In particolare viene focalizzata l'attenzione sulla difficoltà nel determinare il requisito della comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 facendo un confronto tra regime ordinario e forfetario.

Con l'approfondimento del 7 settembre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fa un confronto tra regime ordinario e forfetario in merito al **Bonus 1.000 euro per i professionisti**.

Affinché possa essere riconosciuta l'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro, prevista dal decreto rilancio, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito descritti.

- **Ambito soggettivo:** possono usufruire del beneficio i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata e che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- **Ambito oggettivo:** i professionisti devono aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;

- **Determinazione del reddito da comparare:** il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

L'approfondimento ha l'intento di chiarire proprio quest'ultimo punto poiché sono sorti dubbi in merito ai seguenti regimi contabili adottati dal professionista:

- **ordinario**, con determinazione del reddito in base all'art. 54 del D.P.R. 917/1986 (TUIR);

- **forfetario**, con determinazione del reddito in base a quanto previsto dall'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modificazioni. Secondo l'interpretazione letterale fornita dall'Agenzia dell'Entrate nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, "la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescindono dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso

regime ordinario o regime forfetario)." Pertanto il reddito effettivo deve essere individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. E' chiaro che la determinazione analitica del reddito per i professionisti che applicano il regime forfetario e, in particolare la rideterminazione dei costi effettivamente sostenuti nei bimestri monitorati, può creare gravi disagi sia ai contribuenti ordinari che forfetari per i seguenti motivi:

- difficoltà nel **rintracciare** i pagamenti effettuati nei bimestri monitorati ma relativi a fatture ricevute precedentemente;

- complessità nel determinare la **corretta imputazione** sia sulla competenza che sulla corretta deducibilità del costo, si pensi ad esempio all'incidenza degli ammortamenti, del TFR, delle minusvalenze o delle plusvalenze, della facoltà di dedurre interamente nell'anno gli acquisti di beni strumentali di costo unitario inferiore ad euro 516,46, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria oppure delle spese di ristrutturazione, ammodernamento e ristrutturazione degli immobili, i costi a deducibilità limitata quali le spese telefoniche 80% e le spese relative agli automezzi deducibili al 20%.

Non solo, alcune spese possono essere determinate esclusivamente **su base annuale**, si pensi alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, deducibili nella misura del 75% e per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Inoltre i professionisti che utilizzano il regime forfetario avrebbero difficoltà del rideterminare il reddito in quanto dovrebbe considerare l'imposta sul valore aggiunto un costo, non avendo diritto alla sua detrazione. Le difficoltà sono facilmente comprensibili altresì se si pensa che i forfetari hanno esclusivamente i seguenti obblighi:

- la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,

- la certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

Ai fini delle imposte dirette è previsto l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi mentre si è esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

La fondazione ritiene dunque **non condivisibile** la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate in quanto fornisce una rigida interpretazione letterale della disposizione dell'articolo 84, comma 2, D.L. n. 34/2020

non considerando in modo sistematico la relazione tra la predetta disposizione e la disciplina speciale del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Nel decreto Agosto

Bonus taxi e NCC: a chi spetta e a quanto ammonta

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Bonus per il servizio taxi e noleggio con conducente per un importo massimo pari a 20 euro per corsa, spendibile fino al 31 agosto 2020. È l'agevolazione prevista dal decreto Agosto a sostegno del servizio per il trasporto persone, particolarmente colpito dalle restrizioni causate dal Covid-19, e per incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi a bus e metropolitane. Beneficiarie dall'agevolazione sono le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza da Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

Al via il **bonus viaggio** per il servizio di taxi e noleggio con conducente: il **decreto Agosto** (D.L. n. 104/2020) disegna la disciplina relativa al **rimborso del 50%** delle corse. Si tratta del riconoscimento di un buono viaggio, già introdotto dal **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020), ma fino ad oggi rimasto inattuato.

Nello specifico, l'art. 90 del decreto Agosto interviene sulla formulazione dell'art. 200-bis del decreto Rilancio, istitutivo del fondo di dotazione di buoni viaggio, erogabili a determinate categorie di soggetti dei Comuni capoluoghi di città metropolitane o di capoluoghi di provincia.

Le **risorse** stanziare passano da **5 a 35 milioni di euro**, e viene **estesa la platea dei beneficiari** includendovi gli appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza da Covid-19 o in stato di bisogno.

Inoltre, il buono viaggio diventa **utilizzabile** fino al **31 dicembre 2020**, senza alcun termine iniziale, per gli spostamenti effettuati a mezzo di servizio taxi o di noleggio con conducente.

La *ratio* sottesa alla norma in commento è duplice:

- introdurre di **misure di sostegno** per un settore particolarmente colpito dalle restrizioni causate dal Covid-19;
- incentivare l'utilizzo dei **mezzi di trasporto alternativi** a bus e metropolitane.

Per questo la dotazione del fondo istitutivo dei buoni viaggio viene innalzata a 35 milioni di euro. Il D.L. n. 104/2020 affida al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di gestire il fondo.

A chi spetta il bonus viaggio

Il bonus viaggio sarà riconosciuto, entro il predetto limite dei 35 milioni di euro, per la concessione di un **buono mobilità** in favore di **persone fisicamente impedite** o a **mobilità ridotta**, con patologie accertate - anche se accompagnate - o appartenenti a nuclei familiari esposti alle conseguenze economiche causate

dal Covid-19.

Ad aver diritto al rimborso delle corse di taxi ed NCC saranno i **residenti** in comuni **capoluoghi di città metropolitane o provincia**.

La corretta individuazione dei beneficiari del buono per il trasporto tramite taxi ed NCC spetterà ai Comuni, che dovranno però garantire una corsia prioritaria alle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici causati dal Covid-19, privilegiando chi non ha usufruito di altre misure di sostegno pubblico.

Misura dell'agevolazione

L'**importo massimo del rimborso** spettante per ciascun viaggio sarà pari a **euro 20**, fermo restando la soglia del 50% del costo della corsa.

Esempio

Nel caso di spesa pari a euro 20, il rimborso riconosciuto sarà pari a 10 euro. Nel caso di corsa di importo pari a euro 60, il rimborso non potrà superare la soglia dei 20 euro.

I buoni viaggio **non saranno cedibili**, sono esclusi dal calcolo delle imposte e non rientreranno nel calcolo dell'ISEE.

Ripartizione delle risorse

Per il riparto del fondo da 35 milioni di euro, il D.L. n. 104/2020 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata del decreto in commento, si provvede al trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo, secondo i seguenti criteri:

- una quota pari al **50%** del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla **popolazione residente** in ciascun **comune** interessato;
- una quota pari al **30%**, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al **numero di licenze** per l'esercizio del **servizio di taxi** o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato;

- una quota pari al restante **20%**, per complessivi 7 **comuni interessati**.
milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra **tutti i**

Impresa

Impatti sul T.U. Finanza

Decreto Semplificazioni: verso la riduzione delle PMI quotate?

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

Il decreto Semplificazioni elimina uno dei criteri adottati per includere le PMI fra le società quotate. In particolare, la modifica approvata dal Senato propone di ridurre i criteri qualificanti per la definizione di PMI: non si tiene conto del criterio del fatturato (che per le PMI era stabilito in misura inferiore a 300 milioni di euro) e, quale unico criterio, viene mantenuto quello della capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Il decreto Semplificazioni interviene quindi sul Testo Unico della Finanza - TUF, riducendo di fatto la categoria della PMI quotate. Quali sono, in dettaglio, le conseguenze pratico-operative causate dalla modifica normativa?

Il nuovo art. 44-*bis* del decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020 n. 76), introdotto nel corso dell'iter di conversione, introduce una norma volta a **semplificare i criteri per individuare le PMI quotate**.

La modifica interviene sulla **definizione di PMI** di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Le PMI quotate

L'art. 20 del D.L. n. 91/2014 e l'art. 1, D.Lgs. n. 25/2016 hanno rispettivamente introdotto e modificato la definizione di PMI quotate all'interno del TUF.

L'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1) del TUF prevede

che siano considerate PMI "le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi".

L'acquisizione della qualifica di "PMI" deriva quindi dal **mancato superamento** anche di **una sola** delle **due soglie** relative rispettivamente alla capitalizzazione (500 milioni di euro) o al fatturato (300 milioni di euro).

Requisito PMI		€/milioni	
Fatturato		Capitalizzazione	
		fino a 500	>500
	fino a 300	SI	SI
	>300	SI	NO

Affinché l'impresa **perda la qualifica** di PMI, entrambi i citati parametri (**capitalizzazione** e **fatturato**) devono essere superati per tre anni consecutivi.

Il regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), così come modificato dalla delibera CONSOB n. 20621 del 10 ottobre 2018, prevede all'art. 2-*ter* che l'acquisto della qualifica di PMI è verificato sulla base del fatturato risultante "dal

progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, dal bilancio di esercizio, o, se redatto, dal bilancio consolidato del medesimo esercizio, calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo 1.1, del regolamento sul procedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche".

Gli **emittenti** devono **riportare** nell'ambito della **relazione sul governo societario** e gli assetti proprietari, prevista dall'art. 123-*bis* del TUF, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione e del fatturato.

Le agevolazioni per le PMI quotate

L'attribuzione della qualifica di PMI quotata comporta alcune importanti modifiche alla disciplina applicabile in materia di:

- **trasparenza** degli **assetti proprietari** (obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - art. 120 TUF): la soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare è pari al 5% anziché al 3% (tale maggiore soglia di favore è "sospesa" a causa dell'emergenza Covid-19 giusta le delibere CONSOB 17 marzo 2020, n. 21304 e 9 aprile 2020, n. 21326);
- **OPA obbligatorie** (offerta pubblica di acquisto totalitaria - art. 106 TUF): le PMI hanno la **facoltà**, per via statutaria, di stabilire una **soglia** per l'obbligo di OPA diversa da quella standard (i.e. 30%) compresa tra il 25% e il 40%;

- OPA obbligatorie (art. 106 TUF): le PMI possono **non applicare** l'obbligo di OPA **da consolidamento** (di cui all'art. 106, comma 3, lettera b, TUF) nei primi cinque anni dalla quotazione;

- OPA obbligatorie (art. 106 TUF): le PMI **non hanno** l'**obbligo** di OPA di cui al comma 1-*bis* (vale a dire nell'ipotesi di **detenzione** di una **partecipazione superiore al 25%** in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata).

L'eliminazione del criterio della capitalizzazione L'art. 44-*bis* del decreto Semplificazioni si propone di **ridurre i criteri qualificanti** per la definizione di PMI utilizzando quindi come **unico criterio** quello della **capitalizzazione**.

Pertanto, gli emittenti non dovranno più comunicare alcuna informazione a CONSOB per la valutazione dei criteri in quanto il criterio superstite (i.e. capitalizzazione), essendo pubblico, è già noto all'organo di controllo.

Sulla base della modifica proposta, le PMI saranno così individuate:

Requisito PMI		€/milioni	
Fatturato		Capitalizzazione	
		fino a 500	>500
	fino a 300	SI	SI
	>300	NO	NO

Come si evince dallo schema precedente, la **nuova formulazione** provocherà la **riduzione** del numero delle società incluse tra le **PMI** in quanto superata la soglia di 300 milioni di euro di fatturato, non sarà più necessario verificare anche la capitalizzazione e si uscirà dal novero di PMI.

La nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1) del TUF prevedrà che sono considerate PMI "le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato

inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi".

In via transitoria, l'art. 44-*bis* del decreto Semplificazioni prevede che gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso (i.e. 2021 e 2022).

Impresa

DPCM in Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: mascherine obbligatorie e rispetto della distanza di sicurezza fino al 7 ottobre

Prorogate le misure restrittive atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra l'altro, conferma fino al 7 ottobre 2020 l'obbligo di utilizzo delle stesse nei luoghi al chiuso, così come all'aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone; porta la capienza massima dei mezzi di trasporto all'80%; consente "l'ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva".

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, proroga al **7 ottobre 2020**, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Con il decreto non sono introdotte nuove restrizioni ma, alla luce della risalita dei contagi non è previsto un allentamento delle misure di restrizione.

Uso delle Mascherine

Nel dettaglio, per quanto riguarda **l'utilizzo della mascherina**, tenuto conto che possono esserci delle diverse disposizioni a seguito delle diverse ordinanze locali, viene confermato **l'obbligo** di utilizzo delle stesse nei luoghi al chiuso, così come all'aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili.

Trasporti Pubblici

Le mascherine sono obbligatorie anche sui mezzi pubblici, dove sono state confermate le regole decise dopo il confronto con le Regioni.

La capienza massima dei mezzi di trasporto è stata portata **all'80%**, considerando non solo i posti a sedere ma anche quelli per chi viaggia in piedi. Deve essere predisposto all'interno, in modo stabile, l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.

La **capacità di riempimento** potrà essere aumentata oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della

stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.

Nello specifico, in merito al trasporto scolastico dedicato, resta la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:

- la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- l'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.

Ricongiungimenti internazionali

Il decreto prevede che sia consentito "l'ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva".

Tamponi obbligatori

Viene confermata anche la validità dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto scorso, la quale obbliga coloro che nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna a sottoporsi al tampone. Sono autorizzati al rientro coloro che si sono già sottoposti al test nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale; in alternativa il tampone viene sottoposto direttamente in aeroporto o comunque entro 48 ore dall'ingresso in Italia.

Scuola e Università

Il decreto prevede la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari imponendo alle istituzioni scolastiche la **predisposizione di ogni misura utile** all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Nelle Università le attività didattiche e curriculari devono essere svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19. Le linee guida ed il protocollo devono essere applicati, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Entrata in vigore

Le disposizioni del decreto si applicano dall'8

settembre 2020 e sono efficaci **fino alla data del 7 ottobre 2020** e devono essere applicate altresì alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 07/09/2020 (Gazzetta Ufficiale 07/09/2020, n. 222)

Presidente del Consiglio dei Ministri, allegato A al decreto 07/09/2020 (Gazzetta Ufficiale 07/09/2020, n. 222)

Presidente del Consiglio dei Ministri, allegato B al decreto 07/09/2020 (Gazzetta Ufficiale 07/09/2020, n. 222)

Presidente del Consiglio dei Ministri, allegato C al decreto 07/09/2020 (Gazzetta Ufficiale 07/09/2020, n. 222)

Presidente del Consiglio dei Ministri, allegato D al decreto 07/09/2020 (Gazzetta Ufficiale 07/09/2020, n. 222)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.